### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

### CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

# COMUNICATO UFFICIALE N. 029/CSA (2017/2018)

# TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 139CSA- RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2017

#### I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente; Avv. Daniele Cantini – Componente; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL' AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI GUBBIO/CARRARESE DEL 22.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/TB del 26.04.2017)

La società A.S. Gubbio 1910 S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di €5.000,00, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 132/TB del 26.04.2017), in relazione alla gara del Torneo Berretti, Girone C, Gubbio vs. Carrarese.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "perché, nel corso del primo tempo, una ventina di tifosi della società Gubbio, sistemati nell'unica tribuna dell'impianto sportivo, lanciavano all'interno del terreno di gioco un fumogeno in prossimità dell'area di rigore, al momento non interessata dal gioco, senza conseguenze; nel corso del secondo tempo, gli stessi tifosi, lanciavano un fumogeno e alcune bottiglie di vetro in prossimità dell'area di rigore, senza conseguenze, nonché un petardo non lontano dal portiere della Carrarese, senza conseguenze, costringendo l'arbitro ad interrompere la gara per quattro minuti; inoltre, nel corso della gara, veniva ripetutamente offeso l'arbitro con espressioni ingiuriose. Per mancanza della forza pubblica per tutto il primo tempo, fatta intervenire successivamente per i fatti che precedono (r.A.A.)".

La A.S. Gubbio 1910 S.r.l., con il ricorso introduttivo ha chiesto, in via principale, la revoca e/o l'annullamento della sanzione irrogata per insussistenza delle infrazioni contestate e/o per la ricorrenza dell'esimente di cui all'art. 13, comma 1, C.G.S. ed, in via subordinata, la riduzione della sanzione comminata nella misura che sarà ritenuta di giustizia rendendola meno afflittiva, considerata la reale natura dei fatti come rappresentati in ricorso ed il comportamento in concreto tenuto, nell'occasione, dai dirigenti e dai giocatori della società ricorrente.

La A.S. Gubbio 1910 S.r.l. sostiene l'insussistenza della violazione contestata anche per la ricorrenza dell'esimente di cui all'art. 13, comma 1, C.G.S..

La società contesta, in *primis*, il fatto che le persone che hanno posto in essere i comportamenti descritti nel referto arbitrale altro non erano che una decina di ragazzi, peraltro in evidente stato di ebrezza, che nulla avevano a che fare con la società Gubbio tanto è vero che gli stessi avrebbero raggiunto l'impianto sportivo da una stradina secondaria, sterrata ed interdetta al transito e non dal regole ed unico ingresso all'impianto, previo pagamento del biglietto d'accesso.

Gli esagitati non erano quindi da qualificarsi come "sostenitori" della società ricorrente e per di più avevano raggiunto, in maniera clandestina, un'area (gradoni dietro la porta) da considerarsi ormai al di fuori dell'impianto sportivo e pertanto fuori dal controllo delle persone specificatamente addette.

La società evidenzia inoltre il comportamento fattivo di alcuni suoi dirigenti e di alcuni calciatori che si sono adoperati per riportare l'ordine nel settore occupato dai presunti tifosi.

Sempre la società ricorrente invoca l'esimente di cui all'art. 13, comma 1, C.G.S., per la ricorrenza congiunta di tre circostanze indicate dalla norma in questione e specifica che qualora l'infrazione contestata dovesse essere inquadrata nell'ambito dell'art. 14 C.G.S., anziché in quello dell'art. 12 C.G.S., la sanzione dovrebbe essere annullata e/o revocata per la totale mancanza dei presupposti indicatati dalla norma.

Per quanto riguarda la mancanza delle forze dell'ordine presso l'impianto sportivo, la società documenta la tempestiva richiesta precisando che a carico delle società sportive vige unicamente l'onere della richiesta, ex art. 62 NOIF, e che, nella circostanza, si trattava di una partita del torneo "Berretti", di solito con una scarsa affluenza di pubblico.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sarebbe, in ogni caso, eccessivamente afflittiva rispetto a quanto realmente accaduto tenuto conto della fattiva e concreta cooperazione dei dirigenti e dello staff tecnico della squadra con i direttori di gara al fine di ripristinare l'ordine sugli spalti.

Alla seduta del 18.5.2017 nessuno è comparso per la società reclamante e quindi il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, sentito l'arbitro, ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

La ricostruzione dell'episodio riportata nel referto arbitrale non lascia dubbio alcuno sulla dinamica dei fatti, che viene così descritta: "Dall'unica tribuna dell'impianto sportivo posta dietro una porta venivano lanciati, da una 20 di giovani tifosi del Gubbio oggetti e fumogeni all'interno del campo. Tali eventi vengono annotati dall'AA1 e riportati nel rapporto di quest'ultimo che allego qui di seguito. In particolare al 10' del secondo tempo a causa dell'esplosione di un forte petardo in area di rigore non molto distante dal portiere della Carrarese mi trovo costretta a sospendere la gara e a chiedere l'intervento dei dirigenti e del capitano del Gubbio per fare sì che tali eventi cessassero, al 14' del secondo tempo la gara viene ripresa senza altre interruzioni fino al termine della gara. Oltre a quanto scritto sopra sempre gli stessi tifosi nel corso di tutta la gara mi insultano ripetutamente chiamandomi con appellativi come "t...." e "p......" e rivolgendosi a me con disprezzo ogni qualvolta mi trovassi in prossimità di tale tribuna."

In considerazione di quanto sopra, tenuto altresì conto della fede privilegiata che assiste la refertazione degli ufficiali di gara, appare incontrovertibile che le espressioni ed i fatti riportati nel referto di gara rappresentano condotte e comportamenti di una gravità tale da meritare l'irrogazione di una adeguata sanzione.

Sebbene gli episodi oggetto del presente procedimento siano ricostruiti in modo puntuale e dettagliato dal direttore di gara e dal suo assistente nei rispettivi referti, questa Corte ha ritenuto di sentire l'arbitro per averne conferma e chiarimenti.

Il direttore di gara, sentito telefonicamente, oltre a confermare in toto il suo rapporto, ha precisato che i tifosi che si trovavano sull'unica tribuna dell'impianto sportivo posta dietro una porta non erano entrati abusivamente nella struttura ma, regolarmente, dall'ingresso principale posto presso la tribuna centrale, che prevede l'acquisto del biglietto d'accesso. Detti tifosi, una volta entrati nell'impianto si erano sistemati dietro la porta sui gradoni.

L'arbitro ha confermato altresì lo spirito collaborativo dei dirigenti e del capitano del Gubbio al fine di ripristinare l'ordine in campo e sugli spalti.

Per quanto riguarda la mancata presenza della forza pubblica per l'intero primo tempo, vi è prova agli atti del giudizio dell'inoltro, da parte della società ricorrente, in adempimento della normativa federale (art. 62 NOIF), della conforme richiesta d'intervento indirizzata alla locale stazione dei Carabinieri e pertanto niente le può essere addebitato sul punto.

Si tratta quindi di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata rispetto all'intensità dei fatti puntualmente refertati dall'arbitro e poi confermati telefonicamente a questa Corte.

La Corte Sportiva d'Appello, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto meriti sicura riprovazione, sia per l'intensità ed offensività delle espressioni formulate nei confronti del direttore di gara, sia per la pericolosità della condotta tenuta da alcuni sostenitori della società Gubbio 1910 S.r.l. durante la gara con il lancio di fumogeni, petardi e bottiglie all'interno del terreno di gioco, sebbene senza conseguenze per le persone ivi presenti.

Seppur, come detto, i comportamenti e le condotte di cui trattasi rimangano deplorevoli, tenuto conto dell'effettiva collaborazione da parte della società tendente a far cessare le manifestazioni di violenza, come evidenziato nel referto ufficiale di gara, si ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza federale per fatti analoghi, ridurre la sanzione dell'ammenda a €3.000,00.

Alla luce, pertanto, di quanto precede, l'appello proposto dall'A.S. Gubbio 1910 s.r.l., avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, dev'essere parzialmente accolto e la sanzione dell'ammenda, per l'effetto, ridotta a € 3.000,00.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia) e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a €3.000,00..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SIG. CECCHETTI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 30.9.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/VENEZIA DEL 24.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 24.4.2017)

Il Sig. Cecchetti Antonio, dirigente dell'A.S. Gubbio 1910 S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30.9.2017. Detta sanzione è stata a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la FIGC - Lega Pro (Com. Uff. n. 188/DIV del 24.4.2017) in relazione alla gara valida per il Campionato Lega Pro, Girone B, Gubbio vs. Venezia del 23.04.2017. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per gravi e reiterate offese rivolte all'arbitro durante la gara (espulso, sanzione aggravata per la qualifica di dirigente addetto all'arbitro)."

Il ricorrente ritiene la sanzione a lui irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente afflittiva e comunque ingiusta e sproporzionata rispetto a quanto realmente accaduto durante la partita in oggetto.

Infatti, a detta del reclamante, la ricostruzione dell'episodio fatta dall'arbitro non sarebbe puntuale in quanto il Cecchetti non avrebbe proferito, nella concitazione del momento, le gravi espressioni riportate nel referto arbitrale (venduto e bastardo), e pur ammettendo di aver protestato vibratamente al suo indirizzo dichiara di non aver rivolto frasi ingiuriose e/o offensive. A tal proposito sottolinea che le gravi e reiterate offese rivolte all'arbitro non sarebbero state udite da nessun altro ufficiale di gara presente ai fatti per cui è causa.

Il Sig. Antonio Cecchetti ha quindi chiesto all'Ecc.ma Corte Sportiva di Appello di accogliere le seguenti conclusioni: "(i) in via principale, revocare e/o annullare la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30.9.2017, irrogata al sottoscritto Sig. Cecchetti Antonio con provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 188/DIV del 24.4.2017; (ii) in via subordinata, almeno ridurre la sanzione in oggetto nella misura diversa ed inferiore che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto delle specifiche circostanze sopra indicate, nonché dell'oggettivo contesto nel quale va ricondotto l'accaduto e dei criteri di oggettiva valutazione del comportamento, oltre che dell'assoluta insussistenza di reiterazione nella condotta del sottoscritto Sig. Cecchetti Antonio e della sua esemplare carriera di dirigente sportivo.".

Alla riunione del 18.5.2017 nessuno è comparso per parte appellante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

La Corte Sportiva d'Appello, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, ritiene di non poterlo accogliere in considerazione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1.1., C.G.S. che attribuisce ai rapporti dell'arbitro l'efficacia di "piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Le gravi espressioni usate, ripetute più volte e quindi reiterate, dal Sig. Antonio Cecchetti, a parere di questa Corte, sono meritevoli di sanzione e vanno stigmatizzate con fermezza in quanto integranti gli estremi dell'ingiuria in quanto lesiva, dell'offesa e del decoro del Direttore di Gara.

Si aggiunga che il riferito comportamento è particolarmente grave e riprovevole proprio perché proveniente da un dirigente, per di più addetto all'arbitro, al quale, per il ruolo e la posizione ricoperta in seno alla società, competono comportamenti esemplari e compiti d'indirizzo verso contegni rivolti al rispetto dei principi di lealtà e correttezza nei confronti di tutti i soggetti praticanti l'attività sportiva.

Si tratta quindi di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata rispetto all'intensità delle offese rivolte all'arbitro.

Alla stregua di quanto sopra evidenziato, questa Corte ritiene di non poter accogliere le domande di parte reclamante avendo il Giudice Sportivo, correttamente determinato la sanzione rispetto alla portata complessiva della condotta tenuta dal dirigente nel caso di specie, tenuto altresì conto della circostanza aggravante che il Sig. Cecchetti era nella circostanza dirigente addetto all'arbitro.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dal Sig. Antonio Cecchetti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **II COLLEGIO**

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente; Avv. Fabio Di Cagno – Componente; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

3. RICORSO L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. PELUSO MAURIZIO SEGUITO GARA MONTEROSI/L'AQUILA CALCIO DEL 14.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 141 del 15.5.2017)

La società L'Aquila Calcio 1927 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione irrogata, in data 15.5.2017, dal Giudice Sportivo presso il dipartimento interregionale, al calciatore Maurizio Peluso, tesserato con la indicata società, per il comportamento da questi assunto in occasione della gara tra l'attuale appellante ed il Monterosi, disputata il giorno 14.5.2017, presso lo stadio della società ospitante.

La sanzione di una giornata di squalifica è stata irrogata perché il calciatore, a detta dell'ispettore di campo, ha tenuto un comportamento esageratamente esuberante, omettendo, inoltre, benchè richiesto, di fornire le proprie generalità a quest'ultimo.

Osserva la Corte.

Il comportamento imputato al calciatore, invero, risulta generico e non indica le puntuali modalità, asseritamente offensive, dallo stesso poste in essere, per cui, già tali rilievi, consentono di accogliere il gravame avanzato ed oggetto del presente scrutinio.

Non solo.

L'indicato comportamento, inoltre, si è svolto al termine della gara, all'interno degli spogliatoi e non ha provocato alcuna reazione da parte della squadra avversaria.

Inoltre il referto arbitrale non menziona tale episodio.

Infine, merita di essere segnalato che non risulta dagli atti che l'ispettore di campo si è qualificato, così che la reazione contestata difetta anche del necessario elemento soggettivo.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società L'Aquila Calcio 1927 S.r.l. di L'Aquila annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA VENEZIA/MATERA SEGUITO DEL 26.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/CIT del 27.04.2017)

Con reclamo spedito il 10.5.2017, preceduto da rituale preannuncio del 2.5.2017, la società Matera Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico del 27.4.2017 (Com. Uff. n. 50/CIT) con la quale, tra le altre, è stata inflitta ad essa società la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 perché, al termine della gara di Coppa Italia Venezia/Matera del 26.4.2017, "persona non identificata, ma riconducibile alla società, indebitamente presente sul terreno di gioco, rivolgeva ad un assistente arbitrale reiterate frasi offensive e minacciose".

La società reclamante lamenta l'abnormità della sanzione, non solo perchè non in linea con gli abituali parametri sanzionatori, ma anche perché illogicamente irrogata in quanto l'assistente arbitrale al quale le frasi erano state rivolte non aveva provveduto all'identificazione del soggetto, pur avendone le prerogative. Osserva inoltre la reclamante che doveva escludersi l'aggravante della reiteratezza delle frasi asseritamente offensive e minacciose, posto che le stesse erano state pronunciate in un unico contesto. Osserva ancora essa reclamante che le espressioni incriminate dovevano ritenersi prive di alcuna portata offensiva, in quanto le frasi, ancorchè deprecabili, erano state pronunciate alla presenza di un limitato ambito di persone. Quanto alla minaccia "vi ammazziamo", la stessa non poteva incutere alcun timore, essendo stata pronunciata a fine gara, quando cioè le decisioni erano state già assunte e non poteva quindi sussistere l'intenzione di sottomettere alla propria volontà il soggetto a cui l'espressione era stata indirizzata.

Conclude pertanto la società per una congrua riduzione dell'ammenda.

Il reclamo della società Matera Calcio è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Premesso che non è contestata la pronuncia, al termine della gara, da parte di soggetto non identificato presente sul terreno di gioco, di alcuni epiteti all'indirizzo dell'assistente arbitrale, la riferibilità di quel soggetto alla società odierna reclamante risulta incontestabilmente accertata dalla circostanza che costui ne indossava la tuta sociale, indipendentemente quindi da una sua eventuale identificazione personale.

Pacifica, altresì, deve ritenersi la portata offensiva e minacciosa delle espressioni pronunciate da quel soggetto ("ladri", "figli di puttana", "vi ammazziamo"), peraltro correttamente qualificate come "reiterate" dal Giudice Sportivo appunto perché non limitate ad un solo epiteto. Né può valere ad escluderne la portata offensiva l'asserita presenza di poche persone sul terreno di gioco, e tantomeno può valere ad escluderne la portata intimidatoria la circostanza che la minaccia di morte (gravissima di per sé) sia stata profferita al termine della gara, minaccia che tale resta qualificata indipendentemente dal fatto che essa possa o meno riflettersi sulle decisioni tecniche da assumersi nel corso dell'incontro.

Ne consegue che l'ammenda così come irrogata dal Giudice Sportiva deve ritenersi congrua. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Matera Calcio di Matera.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. ARMELLINO MARCO SEGUITO GARA VENEZIA/MATERA SEGUITO GARA COPPA ITALIA DEL 26.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/CIT del 27.04.2017)

Con reclamo spedito il 10.5.2017, preceduto da rituale preannuncio del 2.5.2017, la società Matera Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico del 27.4.2017 (Com. Uff. n. 50/CIT) con la quale, a seguito della gara di Coppa Italia Venezia/Matera del 26.4.2017, tra le altre, è stata inflitta al calciatore Armellino Marco la

sanzione della squalifica per 4 giornate effettive "per somma di ammonizioni e perché al termine della gara si avvicinava all'arbitro rivolgendogli frasi offensive e minacciose".

Osserva essa reclamante: che le espressioni incriminate dovevano ritenersi prive di alcuna portata offensiva in quanto, ancorchè deprecabili, erano state pronunciate alla presenza di un limitato ambito di persone; che l'aggettivo "ladro" non era riferito alla terna arbitrale ma alla squadra del Venezia che aveva immeritatamente privato il Matera della vittoria; che la minaccia "ti faccio nero" non poteva in realtà incutere alcun timore, essendo stata pronunciata a fine gara, quando cioè le decisioni erano state già assunte e non poteva quindi sussistere alcuna intenzione di sottomettere alla propria volontà il soggetto a cui l'espressione era stata indirizzata.

Conclude pertanto la società per una congrua riduzione della squalifica inflitta al calciatore.

Il reclamo della società Matera Calcio è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Premesso che le espressioni riportate nel referto sono state pacificamente pronunciate all'indirizzo dell'arbitro ("sei un ladro", "sei una merda", "non ci vedi", vai ad alzare la coppa con loro", "adesso vengo in sala stampa e ti faccio nero"), non può sussistere alcun dubbio circa la loro portata realmente offensiva e minacciosa, in quanto espressioni certamente idonee da un lato a ledere il decoro, l'onore e la reputazione del direttore di gara, dall'altro ad incutere serio timore in quest'ultimo con l'ingiusta minaccia di percosse: minaccia che tale resta qualificata indipendentemente dal fatto che possa o meno riflettersi sulle decisioni tecniche da assumersi nel corso dell'incontro.

In definitiva, considerato che una delle giornate di squalifica risulta irrogata in conseguenza della doppia ammonizione, le restanti 3 giornate di squalifica appaiono adeguate alla violazione sanzionata dall'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Matera Calcio di Matera.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. CASOLI GIACOMO SEGUITO GARA VENEZIA/MATERA SEGUITO GARA COPPA ITALIA DEL 26.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/CIT del 27.04.2017)

Con reclamo spedito il 10.5.2017, preceduto da rituale preannuncio del 2.5.2017, la società Matera Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico del 27.4.2017 (Com. Uff. n. 50/CIT) con la quale, a seguito della gara di Coppa Italia Venezia/Matera del 26.4.2017, tra le altre, è stata inflitta al calciatore Casoli Giacomo la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive "perché al termine della gara rivolgeva all'arbitro frasi offensive e minacciose e tentava di aggredirlo, prontamente fermato da addetti alla sicurezza".

Lamenta la reclamante: che la segnalazione sia del tentativo di aggressione che degli epiteti pronunciati all'indirizzo dell'arbitro doveva ritenersi "irrituale", in quanto pervenuta non dal diretto interessato ma da un terzo (quale l'assistente"); che le espressioni incriminate dovevano ritenersi prive di alcuna portata offensiva, in quanto, ancorchè deprecabili, erano state pronunciate alla presenza di un limitato ambito di persone; che l'aggettivo "ladro" non era riferito alla terna arbitrale ma alla squadra del Venezia che aveva immeritatamente privato il Matera della vittoria; che la minaccia "ti ammazzo" non poteva in realtà incutere alcun timore, essendo stata pronunciata a fine gara, quando cioè le decisioni erano state già assunte e non poteva quindi sussistere alcuna intenzione di sottomettere alla propria volontà il soggetto a cui l'espressione era stata indirizzata; che il tentativo di aggressione era da ritenersi inverosimile in quanto non era stato neppure percepito dal direttore di gara.

Conclude pertanto la società per una congrua riduzione della squalifica inflitta al calciatore.

Il reclamo della società Matera Calcio è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Premesso che le espressioni pronunciate dal Casoli all'indirizzo dell'arbitro ("bastardo", "ti ammazzo", "ladro", "ti ammazzo"), giustamente qualificate offensive e minacciose nel provvedimento impugnato, risultano riportate nel referto dell'assistente tutt'altro che irritualmente

(ai sensi dell'art. 35, 1.1., C.G.S.), non può sussistere alcun dubbio circa la loro portata realmente offensiva e minacciosa, in quanto espressioni certamente idonee da un lato a ledere il decoro, l'onore e la reputazione del direttore di gara, dall'altro ad incutere serio timore in quest'ultimo con l'ingiusta (e gravissima) minaccia di morte: minaccia che tale resta qualificata indipendentemente dal fatto che essa possa o meno riflettersi sulle decisioni tecniche da assumersi nel corso dell'incontro.

Quanto al tentativo di aggressione fisica, il referto dell'assistente ne fornisce piena prova ai sensi del medesimo art. 35, 1.1., C.G.S., apparendo peraltro plausibile la circostanza che l'arbitro non abbia avuto percezione di quanto accadeva alle sue spalle, per essere stato il calciatore prontamente "placcato dagli addetti alla sicurezza".

In definitiva, la sanzione comminata appare adeguata alle violazioni contestate e accertate.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Matera Calcio di Matera.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELFINO PESCARA 1936 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BENALI AHMAD SEGUITO GARA PESCARA/CROTONE DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 202 del 09.05.2017)

La società Delfino Pescara 1936 ha presentato, in data 11.5.2017, preannuncio di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A che, con Com. Uff. n. 202 del 09.05.2017, infliggeva la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Benali Ahmad, seguito gara Pescara/Crotone del 7.5.2017, "per avere al 31° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, contestato l'operato arbitrale e rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa".

La ricorrente contesta l'eccessività della sanzione inflitta, qualificando l'espressione del calciatore come irrispettosa o irriguardosa e non certamente come qualificata dal Giudice Sportivo ingiuriosa.

A sostegno di quanto sopra contestato, la ricorrente elenca precedenti decisioni di codesta Corte in merito ad episodi di espressione ingiuriosa e chiede, in virtù di ciò una riduzione della sanzione comminata.

La Corte, esaminato il ricorso, rileva che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in relazione ai fatti accaduti durante la gara e ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Benali Ahmad congrua in relazione ai fatti stessi e, in considerazione del fatto che lo stesso calciatore già prima dell'episodio in questione aveva protestato nei confronti degli Ufficiali di gara.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Delfino Pescara 1936 di Pescara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### III COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Giorgio Fraccastoro – Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

8. RICORSO UNICUSANO FONDI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 22.5.2017 E AMMENDA DI €500,00 INFLITTE AL SIG. EVANGELISTI LUCA SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/UNICUSANO FONDI DEL 30.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 194/DIV del 02.05.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 194/DIV del 2.5.2017, in relazione alla gara Virtus Francavilla Calcio S.r.l. – Unicusano Fondi Calcio S.r.l. del 30.4.2017, valevole per la trentasettesima giornata del

Campionato di Lega Pro, Girone C, ha inflitto al sig. Luca Evangelisti la sanzione della inibizione sino al 22.5.2017 e contestuale ammenda di €500,00.

Avverso tale provvedimento, la società Unicusano fondi S.r.l. preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con nota del 5.5.2017.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota PEC del 16.5.2017, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Società Unicusano Fondi Calcio di Fondi (Latina), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO PORDENONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. BURRAI SALVATORE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/PORDENONE SEGUITO GARA DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 200/DIV del 09.05.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 200/DIV del 9.5.2017, in relazione alla gara Sambenedettese Calcio 1923 S.r.l. – Pordenone Calcio S.r.l. del 7.5.2017, valevole per la trentottesima giornata del Campionato di Lega Pro, Girone B, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Burrai Salvatore, "per aver volontariamente colpito con una gomitata al volto un avversario provocandogli fuoriuscita di sangue".

Avverso tale provvedimento la società Pordenone Calcio S.r.l. preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con nota del 9.5.2017 ed, a seguito della ricezione, in data 10.5.2017, degli atti ufficiali relativi al provvedimento in oggetto, proponeva ricorso trasmesso in data 11.5.2017, a firma del Presidente della compagine societaria, sig. Mauro Lovisa, rappresentata e difesa, nel presente procedimento, giusto mandato posto in calce all'atto di gravame, dall'avv. Fabio Giotti, il quale formulava contestuale richiesta di audizione *ex* art. 36-*bis*, comma 2-*bis*, del C.G.S..

Parte reclamante censurava l'eccessiva afflittività della sanzione irrogata in ragione dell'assenza di violenza e volontarietà nella condotta sanzionata, insistendo:

- in via principale, per la derubricazione della condotta del Burrai a "fallo di gioco", sanzionabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 10, C.G.S., con la sanzione della squalifica per 1 giornata di gara effettiva;
- in via subordinata, per la riduzione della squalifica inflitta ad una giornata di gara effettiva "unitamente all'ammenda nella misura ritenuta di giustizia e ragione";
- in via ulteriormente subordinata, per la derubricazione della serbata condotta da "violenta" (ex art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S.) a "gravemente antisportiva" (ex art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S.) con conseguente riduzione dell'inflitto trattamento sanzionatorio da tre a due giornate effettive di gara.

La ricorrente, pertanto, chiedeva una riduzione della squalifica, facendo riferimento ad altre decisioni adottate da questa Corte nei riguardi di calciatori ai quali, per fattispecie similari di asserita condotta violenta in fase di gioco, era stato applicato un più clemente trattamento sanzionatorio.

Questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, riunitasi nell'adunanza del 18.5.2017, ritiene che l'appello proposto avverso tale decisione sia infondato e meriti, pertanto, di essere rigettato.

In via preliminare, e quanto alla pretesa disparità con altre decisioni adottate invocata dall'istante, devesi ribadire che la Corte Sportiva d'Appello deve valutare ogni fattispecie in modo

specifico e non ponendola in correlazione con altre (*ex multis*, Corte Sportiva d'Appello, Sez. II, Com. Uff. n. 089/CSA 2015/2016).

Questa Corte rileva, inoltre, che il *thema decidendum* da affrontare ai fini della delibazione in ordine alla corretta (o meno) commisurazione della sanzione applicata al caso di specie è quello inerente alla qualificazione della condotta di cui trattasi in termini di violenza o meno.

Ebbene, è emerso che la condotta posta in essere dal calciatore Burrai va considerata come violenta, in quanto il colpo scagliato dallo stesso è stato indubbiamente caricato ed inferto volontariamente e con violenza ai danni dell'avversario.

Può, infatti, sostenersi che la valutazione del Giudice Sportivo abbia offerto una corretta lettura del materiale probatorio, avendo correttamente sussunto nell'ambito dispositivo dell'art. 19, comma 4, lettera b), un comportamento che si è certamente caratterizzato per "intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri" (cfr, da ultimo, Corte Sportiva d'Appello, Sez. I, Com. Uff. 071/CSA 2016/2017).

Si aggiunga, la più totale irrilevanza, in ordine alla ricostruzione dell'episodio, della presunta difformità espressiva tra il referto arbitrale – al quale, come è noto, deve essere attribuita fede privilegiata – ed il provvedimento del Giudice Sportivo.

Il procedimento logico-giuridico sotteso alla decisone quivi in contestazione non ha, infatti, minimamente conculcato il disposto normativo recato dall'art. 29 C.S.A. e non risulta, altresì, essersi caratterizzato da un preteso "difetto di motivazione", come invece erroneamente sostenuto dalla Società ricorrente, secondo la quale, poiché i documenti ufficiali non descrivevano come volontaria la condotta sanzionata, il provvedimento sanzionatorio non avrebbe potuto legittimamente contemplarla come tale.

Inammissibili, al contrario, si palesano le asserzioni della reclamante volte a ricostruire diversamente l'accaduto rispetto a quanto fatto nel rapporto arbitrale e, sulla base delle quali, la ferita al volto riportata dal calciatore della squadra avversaria si sarebbe prodotta in conseguenza dello sbilanciamento prodotto dal contatto aereo con il Burrai e dal conseguente impatto con il terreno.

Sul punto, è sufficiente ribadire che l'unica fonte per l'accertamento dei fatti nei giudizi innanzi a questa Corte è rappresentata dal referto arbitrale, in ragione della fede probatoria privilegiata che l'art. 35, comma 1.1., C.G.S. attribuisce ai rapporti degli Ufficiali di Gara.

Sono, pertanto, inammissibili i motivi di ricorso volti a destituire di fondamento tale referto ed a ricostruire diversamente la vicenda.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Pordenone Calcio di Pordenone.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO SIRACUSA CALCIO S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. SOTTIL ANDREA SEGUITO GARA SIRACUSA/VIRTUS FRANCAVILLA DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 200/DIV del 09.05.2017)

La Siracusa Calcio S.r.l. ha presentato in data 15.5.2017 ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitte al Signor Sottil Andrea, seguito gara Siracusa/Virtus Francavilla del 7.5.2017, per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso).

La ricorrente contesta l'eccessività della sanzione inflitta alla Società volendo ritenere la condotta ascritta al signor Sottil Andrea meramente irriguardosa e non offensiva.

A sostegno di quanto sopra contestato, la ricorrente elenca precedenti decisioni di codesta Corte in merito a fatti analoghi e chiede, in virtù di ciò, la riduzione della sanzione irrogata da due ad una giornata effettiva di gara.

La Corte, esaminati i documenti, il ricorso e sentito l'arbitro, rileva la sanzione inflitta alla reclamante dal Giudice Sportivo congrua in relazione ai fatti accaduti durante la gara.

La Corte, ascoltato l'arbitro, ritiene, infatti che la condotta tenuta, per come meglio circostanziata dal predetto, debba essere sicuramente qualificata ingiuriosa. Pertanto, alla luce dei limiti edittali previsti dall'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., reputa adeguata la sanzione inflitta dal primo giudice.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Siracusa Calcio di Siracusa.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

11. RICORSO CALC. CIANCI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO LECCE/FIDELIS ANDRIA 1928 DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 200/DIV del 09.05.2017)

Il calciatore Cianci Pietro ha presentato, in data 15.5.2017, ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Calcio Lecce/Fidelis Andria del 7.5.2017 per aver volontariamente colpito con un calcio alla caviglia un avversario.

Il ricorrente contesta l'eccessività della sanzione ad esso inflitta, descrivendo i fatti accaduti in modo differente rispetto a quanto riportato nel referto arbitrale e ritenendo di non aver commesso alcun fallo che ravvisi una condotta violenta tale da dover essere sanzionata con 2 giornate di squalifica.

A sostegno di quanto sopra contestato, la ricorrente elenca precedenti decisioni di codesta Corte in merito ad episodi di condotta violenta e chiede, in virtù di ciò, l'annullamento e/o revoca della sanzione irrogata o, in subordine, una riduzione della stessa.

La Corte, esaminato il ricorso, rileva che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in relazione ai fatti accaduti durante la gara e ritiene la sanzione inflitta al reclamante dal Giudice Sportivo congrua in relazione ai fatti stessi, alla luce dei limiti edittali previsti dall'art. 19 comma 4 lett. a) e b), laddove, non disposta la qualificazione giuridica della condotta, viene stabilito un minimo di due giornata di squalifica.

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Cianci Pietro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Stefano Palazzi

#### Pubblicato in Roma il 22 settembre 2017

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio